

Mobilità docenti DOS

La nota Miur 9520 che accompagna l'ordinanza sulla mobilità interviene precisando le modalità di applicazione del CCNI che ha introdotto la mobilità su scuola per i docenti di sostegno della secondaria di secondo grado.

L'articolo 7 del CCNI prevede con priorità sui movimenti, la conferma, a domanda, sulla scuola di attuale servizio.

La nota 9520 precisa che la conferma si può richiedere solo se la scuola di servizio appartiene alla provincia di titolarità.

Non possono, pertanto, presentare domanda di conferma i docenti DOS in assegnazione provvisoria in provincia diversa da quella di titolarità.

Possono presentare domanda di conferma non solo i docenti DOS già di ruolo entro il 2014/2015, ma anche gli assunti DOS in fase zero e a nel 2015/2016. E' stato modificato, infatti, il testo della nota presentata dal Miur in bozza ieri mattina prima della firma del CCNI. La nota in un primo momento limitava la conferma ai soli docenti DOS vecchi assunti, ma la formulazione finale non è limitativa e pertanto la conferma si applica anche ai neo assunti fase zero e a, consentendo anche a loro la continuità didattica nella scuola di attuale servizio.

Le conferme sono disposte dagli uffici territoriali prima dei movimenti e, in caso di concorrenza di più aspiranti alla conferma sulla medesima scuola gli uffici procederanno tenendo conto del punteggio assegnabile sulla base della tabella per i trasferimenti a domanda.

La domanda di conferma, ancorchè accolta, **NON PREGIUDICA** la possibilità di presentare **ANCHE** domanda di mobilità sia nella provincia di titolarità che in provincia diversa.

Pertanto chi chiede la conferma, ma intende presentare domanda allo scopo di ottenere altra scuola più desiderata, può partecipare alla mobilità per una scuola o più scuole della medesima provincia

La nota 9520 chiarisce unicamente il fatto che i docenti DOS che hanno ottenuto la conferma nella scuola di servizio (con l'attribuzione, nel frattempo, di un codice di scuola) e che hanno anche chiesto il trasferimento per un'altra scuola della stessa provincia, non avranno, nel movimento, la precedenza sulle scuole del comune di titolarità (fase A1) ottenuto tramite l'operazione di conferma.

In sostanza la mobilità dei dos, già confermati o meno, avviene per tutti nella fase A 2 . Ciò con lo scopo di garantire a chi non chiede, o non riesce ad ottenere la conferma, un movimento contemporaneo a coloro che , nel frattempo, hanno già avuto, con la conferma, una titolarità su scuola e che, grazie alla conferma ottenuta avrebbero avuto, per scuole dello stesso comune, una priorità nel movimento.

I docenti DOS , confermati o meno, possono, se interessati, presentare anche domanda di passaggio e/o trasferimento in altra provincia.

Nuova tempistica:

- domande di conferma entro il 16 aprile (ovviamente per chi non l'avesse ancora presentata)

- revoca domande di conferma presentate 23 aprile.

Coloro che avendo presentato domanda di conferma , non dovessero essere soddisfatti saranno riammessi nei termini al fine di presentare domanda per la fase provinciale dei movimenti.